

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Anno 2021	Titolo IV	Classe 02	ARRIVO
Prot.n. 4331		Del 28/12/2021	


*Repubblica italiana**La Corte dei conti**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Marco VILLANI

Presidente f.f. (relatore)

Giovanni GUIDA

Consigliere

Andrea DI RENZO

Referendario

nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Montebello di Bertona (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le "linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020";

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma delle attività di controllo per l'anno 2021";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l'ordinanza del 23 dicembre 2021, n.54, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 26 novembre 2021, protocollo n. 5986 e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Montebello di Bertona (PE) - 940 abitanti.

2. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" costituito dal bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

2.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di

bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

3. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2020, il Revisore unico ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e ha espresso un giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto, comunque, opportuno, proseguire l'attività di controllo sottoponendo ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente e della liquidità, al risultato di amministrazione, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria. Nella redazione della presente deliberazione si è tenuto conto anche di quanto accertato nelle precedenti deliberazioni n. 219 del 2020, n. 115 del 2021, relative rispettivamente al controllo delle annualità 2018 e 2019, a cui si fa rinvio e che risultano regolarmente pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione.

A seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i risultati di seguito illustrati, considerando che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'esercizio 2020 ha vissuto alterazioni della vita quotidiana che potrebbero aver influito sui risultati, mutando la destinazione di alcune spese e riducendo alcune entrate.

3.1. Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera del 28 maggio 2021, n. 6, dunque, nei termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (d.l. 30 aprile 2021, n. 56).

In merito a predetta delibera, trasmessa a questa Sezione in data 26 novembre 2021, preme evidenziare come al suo interno siano erroneamente riportati i dati contabili relativi all'annualità 2019.

Tuttavia, i dati caricati sulla Bdap e contenuti nel questionario, nella relazione dell'Organo di revisione e nella relazione sulla gestione risultano coincidenti e su di essi si è basata la redazione della presente deliberazione.

Questa Sezione, ritiene opportuno raccomandare all'Amministrazione e all'Organo di revisione, la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di porre sempre attenzione alla completezza e alla corretta compilazione dei documenti contabili, i

quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in maniera trasparente, la reale situazione dell'ente. Pertanto, si invita ad adottare la massima diligenza e riscontro al riguardo.

Considerando il biennio 2019-2020, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

	2019	2020
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	641.308	1.812.133
Riscossioni	5.353.625	4.336.901
Pagamenti	4.182.801	4.393.714
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	1.812.133	1.755.319
Residui attivi	1.723.057	1.340.689
Residui passivi	1.428.616	1.903.068
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.937.699	968.046
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+)/ DISAVANZO (-)	168.874	224.894
CONTABILE		
PARTE ACCANTONATA	58.510	117.077
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	54.510	110.077
Fondo contenzioso	1.000	2.000
Fondo indennità fine mandato	3.000	5.000
PARTE VINCOLATA	-	-
di cui Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-
Vincoli derivanti dalla legge	-	-
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	40.609	-
PARTE DISPONIBILE	69.754	107.817

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

L'Ente consegue, nell'esercizio 2020, un saldo finale ("Parte disponibile"), pari a euro 107.817, in aumento rispetto al 2019 (euro 69.754). Tale aumento è dovuto, principalmente, al maggior avanzo di amministrazione registrato a seguito della minore valorizzazione del FPV per spese in conto capitale nonché al mancato vincolo di fondi per investimenti. A fronte di ciò gli obbligatori accantonamenti risultano maggiormente appostati.

Dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2020, risulta che il Comune ha accantonato:

- euro 110.077 a "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE). Tale importo è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario e il Revisore nel questionario ha precisato di averne verificato la regolarità. Il FCDE rappresenta l'8,21 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 1.340.689); valore che sale al 16,57 per cento considerando solamente i residui derivanti dal Titolo 1 (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e dal Titolo 3 (*Entrate extratributarie*).

Si osserva tuttavia che, tenuto conto dell'ammontare dei residui attivi mantenuti (cfr. infra), pur non valutandosi, in termini assoluti, come esigua la somma stanziata per il predetto fondo, la stessa appare non adeguata; pertanto, risulta necessaria l'adozione di ogni opportuna misura correttiva, sia nel riscontrare l'esigibilità dei residui attivi, sia nella corretta stima del relativo fondo. Trattasi di osservazione già rilevata con la precedente

deliberazione n. 115 del 2021 di questa Sezione anche se i valori e le percentuali risultano in miglioramento.

Giova rammentare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'articolo 36 del d.lgs. n. 118 del 2011 (come modificato dall'articolo 9, comma 1, del d.l. n.102 del 31 agosto 2013), impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, finanziando spese a rischio di copertura. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di un *"fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*.

Pertanto, questa Corte ribadisce all'Ente la necessità di porre in essere, a valere dall'esercizio attuale e in chiave prospettica, ogni misura correttiva volta al conseguimento di un'adeguata quantificazione del predetto fondo che, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e dall'altra, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. L'Organo di revisione del Comune vigili sulla corretta quantificazione del FCDE;

- euro 2.000 a *"Fondo contenzioso"*. Al riguardo, il Revisore ha attestato che *"il fondo rischi per contenzioso è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze"*;

- euro 5.000 ad *"Altri accantonamenti"*, relativi al Fondo indennità fine mandato del Sindaco.

Non risultano accantonamenti vincolati.

3.2. Alla luce del quadro sopra riportato, questa Corte ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e sia fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario"*

complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio...".

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")".*

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per l'annualità in esame, i seguenti risultati.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
	euro	euro	euro
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	125.070	76.144	201.214
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	-58.567	-	-58.567

Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	66.503	76.144	142.648
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	66.503	76.144	142.648

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati esposti, si evince che l'Ente presenta gli indicatori W1, W2 e W3 positivi.

In particolare, per la parte corrente il risultato di competenza è positivo (euro 125.070) anche a seguito del rimborso delle quote capitali per mutui e prestiti obbligazioni per euro 2.046 (voce non rappresentata in tabella). L'equilibrio di bilancio, a seguito di somme accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, si riduce rimanendo positivo (euro 66.503).

L'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli esiti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio risulta, in assenza di dette variazioni, coincidente con l'equilibrio di bilancio e pari a euro 66.503.

Considerando gli esiti della gestione di parte capitale, l'Ente presenta un risultato di competenza pari ad euro 76.144 che non muta nelle altre declinazioni, in assenza di risorse vincolate e di variazioni dettate da accantonamenti.

Infine, tenuto conto sia della parte corrente sia di quella capitale, come sopra specificate, si determinano i seguenti saldi finali: risultato di competenza (W1) positivo di euro 201.214, equilibrio di bilancio (W2) e equilibrio complessivo (W3) positivi e entrambi di euro 142.648.

4.1. Questa Sezione ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

4.2. Si rammenta, altresì, che l'Amministrazione in esame ha subito gli effetti del terremoto in occasione del sisma del 2009.

Pertanto, si ritiene opportuno ribadire che le risorse legate a tali eventi devono essere contabilizzate nel titolo IV "Entrate in conto capitale" e la relativa spesa nel capitolo 2.03

“contributi agli investimenti”, anziché nel cap. 2.04 “altri trasferimenti in conto capitale”, permettendo così, di non gravare sull’equilibrio di parte corrente.

4.3. Conclusivamente, sul punto, l’Ente è tenuto a mantenere anche in futuro, nella gestione, l’equilibrio di parte corrente onde escludere rischi per i futuri equilibri di bilancio e l’Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

5. Nell’esercizio considerato e nel 2019 - che accolgono anche risorse finanziarie per la ricostruzione post sisma del 2009- l’Ente presenta un fondo cassa non esiguo e non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	641.308	1.812.133
Riscossioni	5.353.625	4.336.901
Pagamenti	4.182.801	4.393.714
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.812.133	1.755.319
Fondo cassa vincolato	1.361.308	629.278

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

Il Revisore, nel questionario, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che si è provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

6. L’Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 con delibera di Giunta del 6 aprile 2021, n. 18.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	3.816.567	1.723.057
RISCOSSIONI C/R	3.344.871	1.010.241
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-27.664	-295.857
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	444.032	416.958
RESIDUI DI COMPETENZA	1.279.025	923.730
TOTALE RESIDUI	1.723.057	1.340.689
% RISCOSSIONE RESIDUI	87,64	58,63
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	74,22	68,90

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	1.470.956	1.428.616
PAGAMENTI C/R	1.024.421	970.898
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-20.811	-150.663
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	425.74	307.056
RESIDUI DI COMPETENZA	1.002.892	1.596.012
TOTALE RESIDUI	1.428.616	1.903.068
% PAGAMENTI RESIDUI	69,64	67,96
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	70,20	83,86

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo

A chiusura dell’esercizio 2020, dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Comune mostra un volume consistente di

residui attivi (in diminuzione rispetto al 2019) e passivi (in aumento rispetto al 2019), con eccedenza dei secondi sui primi anche in merito alla percentuale di formazione.

A ciò si aggiunge una scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nella fase della riscossione.

I residui attivi, pari a euro 1.340.689 - di cui euro 591.786 relativi del titolo IV - risultano in diminuzione, con valori di riscossione e di formazione rispettivamente del 58,63 per cento e del 68,90 per cento. In particolare, la quota di riscossione dei residui attivi del titolo I è pari al 23,95 per cento e del titolo III è pari al 79,12 per cento.

Dalla relazione dell'Organo di revisione si legge e si osserva una difficoltà nella riscossione in conto residui per "IMU" e per la "Tarsu-Tia-Tari": su residui attivi al 1° gennaio 2020, pari rispettivamente a euro 67.872 e a euro 105.648, sono stati riscossi soltanto euro 5.672 e euro 18.576.

Giova ricordare che la percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare, grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale.

I residui passivi, pari a euro 1.903.068 - per la maggior parte riferibili al Titolo II (euro 1.332.925) risultano in crescita con valori di pagamento e formazione rispettivamente del 67,96 per cento e 83,86 per cento. In particolare, la percentuale di pagamento dei residui passivi del titolo I è pari a 58,94 e del titolo II è pari a 77,91.

6.1. Preme rammentare che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie nel rispetto del principio di veridicità dei rendiconti, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come peraltro indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si ricorda, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente, altresì, una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

7. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo adempimento per le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, l'Ente ha indicato misure correttive.

Si legge, inoltre, che l'Ente ha ridotto del 10 per cento lo *stock* di debito commerciale al 31 dicembre 2019 e che ha rispettato i tempi di pagamento.

Tuttavia, si rileva che, mentre nel 2019 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, aveva registrato un valore pari a 41, per il 2020 l'indice in argomento risulta aumentato e pari a 46.

Nel sito *internet*, nella sezione dedicata: "Amministrazione Trasparente", risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2020 e precedenti, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Questa Sezione, nel rispetto degli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiedono una "*cultura dei pagamenti rapidi*", raccomanda l'adozione di tutte le azioni necessarie per favorire l'efficientamento degli uffici onde ridurre i termini delle corresponsioni, mediante il rafforzamento di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o procedure automatizzate, al fine di completare in termini ordinari i relativi adempimenti.

8. Dalla lettura del questionario regolarmente trasmesso dall'Ente sul sistema Con.Te, in data 4 giugno 2021, non risulta il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

9. La percentuale di indebitamento per il 2020 è pari a 3,40 e l'Ente ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che le operazioni di rinegoziazione dei mutui, anche nelle ipotesi consentite dalla legge, devono essere sempre valutate attentamente in quanto normalmente comportano, per effetto dell'allungamento del periodo di ammortamento (pur in presenza di una immediata riduzione annua della quota di capitale da restituire e degli oneri finanziari da sostenere), un aumento della spesa complessiva per gli interessi; ulteriore effetto negativo è quello di ridurre la futura capacità dell'ente di assumere nuovi mutui a causa dell'aumento della durata dei debiti già esistenti. La scelta di procedere alla rinegoziazione deve, pertanto, considerare non solo i vantaggi immediati, ma anche gli effetti a lungo termine. Una operazione di rinegoziazione che non tenga conto degli aspetti evidenziati o che presenti tali conseguenze negative, anche se astrattamente rispettosa della normativa, può risultare censurabile laddove non conforme ad una sana gestione. In altri termini, le operazioni di rinegoziazione dei mutui devono essere valutate non solo sotto il profilo meramente finanziario, ma, in ossequio ai principi di sana gestione, devono anche

essere assoggettate ad una più complessiva valutazione che tenga conto, soprattutto, delle conseguenze derivanti dall'allungamento del periodo di tempo interessato dal debito che vincola la futura attività dell'ente e che pone, a carico delle generazioni future, oneri per attività che potrebbero aver già esaurito i loro benefici (cfr. anche Sez. controllo Piemonte, n.158/PRSE/2011).

10. Il Revisore nel proprio parere ha attestato che la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020 e le relative assunzioni hanno rispettato i vincoli di legge.

11. Circa la trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative all'esercizio 2020 (euro zero) così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, l'Ente ha provveduto all'invio a questa Corte in data 7 giugno 2021.

11.1. Sul punto, la Sezione rinnova l'invito all'adozione di uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

12. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 17 dicembre 2020, l'Ente ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate e ha provveduto all'invio a questa Sezione regionale di controllo.

Se ne evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette: A.C.A. S.p.a. - gestione delle reti idriche - con quota di partecipazione dell'1,45 per cento; Ambiente S.p.a. - smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'area pescarese - quota di partecipazione dell'1,40 per cento e le seguenti partecipazioni indirette: Risorse Idriche S.r.l., in liquidazione, che svolge attività di depurazione tramite A.C.A. S.p.a. , Società Hydrowatt Abruzzo S.p.a., che svolge attività di produzione di energia idroelettrica - tramite A.C.A. S.p.a. - quota di partecipazione dello 0,58 per cento e Società Ecologica S.p.a., che svolge il servizio di raccolta rifiuti - tramite Ambiente S.p.a. - in liquidazione con quota di partecipazione dello 0,71 per cento.

La società Risorse Idriche S.r.l. e la Società Ecologica S.p.a. sono in liquidazione e se ne delibera il mantenimento fino al termine della procedura, fissato per il 31 dicembre 2021.

Ad oggi non risulta trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la delibera di Consiglio comunale relativa alla ricognizione delle partecipazioni per l'anno 2020 ma l'Ente può, come da disposto normativo, provvedere entro il 31 dicembre 2021 e procedere all'invio successivamente.

Questa Sezione, nel sollecitare gli adempimenti di cui sopra, rinnova l'invito a concludere a nei termini le procedure di liquidazione onde evitare ritardi che, inevitabilmente, produrranno ulteriori costi.

13. Dalla relazione del Revisore unico, in merito agli effetti sulla gestione dell'emergenza Covid-19 si legge che: " L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrate e di spesa. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020). L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex articolo 112, d.l. n. 18 de 2020. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazione di sospensione mutui.

14. L'analisi condotta sul questionario 2020 ha sottolineato, altresì, la criticità prodotta dalla nota informativa allegata al rendiconto e riferita alle relazioni contabili con le partecipate, non corredata della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a determinare e verificare sempre la corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a protezione delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- ad attivare le necessarie azioni volte all'incremento degli incassi tributari;
- ad assicurare una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione contabile.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco,

al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Montebello di Bertona (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2021.

Il Presidente f.f. Estensore

Marco VILLANI

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
28.12.2021 12:17:15
UTC

